N. R.G. 1228/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Niccolò Guasconi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1228/2018 promossa da:

[redacted], rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]

OPPONENTI

Contro

[redacted] **s.p.a.,** in persona del procuratore speciale dott. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza dell'8.02.2021, ove le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente riportate, con assegnazione di termini di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 2.05.2018 i signori [redacted] hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2018, emesso in data 28.02.2018 dal Tribunale di L'Aquila, chiedendo accogliersi

Firmato Da: GUASCONI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 158a1ce706b9d8184770fc26077cd7735

le seguenti conclusioni: *1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto*
2. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria dei Sig.ri [redacted] nei confronti di [redacted] SPA ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
3. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge".

Si è ritualmente costituita la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla [redacted] nel quale ha dedotto di essere creditrice nei confronti degli odierni attori, ciascuno *pro quota* dell'eredità della defunta madre [redacted] per l'importo capitale di € 16.643,77, oltre interessi, per fatture non pagate relative alla somministrazione di energia elettrica. I [redacted] hanno eccepito l'intervenuta prescrizione.

Con ordinanza del 4.09.2018 il Giudice, rilevato che la negoziazione assistita non trova applicazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha tuttavia ordinato alle parti di procedere alla mediazione alla luce della natura della controversia.

Alla successiva udienza del 12.02.2019 il procuratore dell'opposta ha riconosciuto la mancata attivazione della procedura di mediazione. Ha pertanto posto la suddetta questione pregiudiziale, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Peraltro, essendo stato il tema sollevato proprio dall'opposta, va sottolineato che sullo stesso le parti sono state in condizione di contraddire, non incorrendosi quindi in violazione dell'art. 101 c.p.c..

Nel caso di specie, pur vertendosi in materia nella quale la legge non impone lo svolgimento della mediazione, la stessa è divenuta condizione di procedibilità per effetto dell'intervento del Giudice, che ha disposto procedersi alla mediazione. Al riguardo, infatti, va condivisa la valutazione cui è pervenuta la giurisprudenza sull'obbligatorietà del tentativo di mediazione, sulla scorta del puntuale dato normativo di cui all'art. 5, comma II, d.lgs. 28/2010, una volta che l'opportunità della stessa sia stata ravvisata dal Giudice. In altri termini, *una volta assunta dal giudice istruttore la decisione di rimettere le parti in mediazione essa era da considerarsi ormai obbligatoria per le parti [...], in*

Firmato Da: GUASCONI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 158a1ce706b9d8184770fc2607cd7735

quanto la legge espressamente la considera, anche con riguardo al secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, "condizione di procedibilità della domanda". In altri termini, il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 28 del 2010 è facoltativo per il giudice - nel senso che è rimesso alla discrezionalità del giudice istruttore disporlo o meno - nondimeno, una volta disposto d'ufficio, esso, in quanto condizione di procedibilità stabilita dalla legge, diventa obbligatorio per la parte (Trib. Gela, sent. 15.02.2018).

Riguardo alla parte sulla quale incombe detto obbligo di attivazione, nelle more è intervenuta la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha posto fine ad un preesistente contrasto sul punto nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha affermato il seguente principio di diritto, che definisce la questione: *nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo* (Cass., S.U., sent. 19596/2020). Ritiene questo Giudice che l'insegnamento qui riferito trovi applicazione a tutti i casi di mediazione a pena di improcedibilità previsti dall'art. 5 d.lgs. 28/2010. Come già chiarito, infatti, la mediazione di cui al comma 1 *bis* e quella di cui al comma 2 differiscono tra loro solo riguardo all'obbligatorietà a monte o in seguito all'ordine del giudicante, mentre nessuna differenza appare ragionevole affermare – nel silenzio della legge e della citata giurisprudenza delle Sezioni Unite – riguardo alla parte cui incombe l'onere di promuovere la mediazione. Del resto il ragionamento svolto dalla citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite involge argomentazioni di tipo letterale, logico e sistematico che si attagliano anche alla mediazione di cui al comma 2 dell'art. 5. Non può infatti dubitarsi che anche in questo caso sia l'opponente l'attore sostanziale cui corre l'obbligo di definire l'oggetto della controversia e che valgano le considerazioni di ordine sistematico e costituzionale svolte dalla Suprema Corte ai paragrafi 5.2 e 5.3 della sentenza menzionata. E d'altronde, nel caso di specie, il G.I., consapevole dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'identificazione della parte onerata, aveva già con l'ordinanza del 4.09.2018 posto a carico di entrambe le parti l'onere di attivare la mediazione. Ne consegue che entrambe, non avviando tale procedura, hanno accettato il rischio dell'improcedibilità della loro domanda a secondo dell'evoluzione della giurisprudenza sul punto.

Pertanto la presente controversia va risolta alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione esperita dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e revoca del provvedimento monitorio opposto. L'esistenza di un contrasto

Firmato Da: GUASCONI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 158a1ce706b9d8184770fc2607cd7735

giurisprudenziale e la novità rappresentata dall'intervento sul punto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a ridosso della presente decisione integrano i presupposti stabiliti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) dichiara l'improcedibilità dell'azione proposta da [redacted] s.p.a. nei confronti di [redacted] e [redacted] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2018, emesso in data 28.02.2018 dal Tribunale di L'Aquila;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

L'Aquila, 6.04.2021

Il Giudice

Niccolò Guasconi

Firmato Da: GUASCONI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 158a1ce706b9d8184770fc2607cd7735